



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 2 in data 14 gennaio 2013

OGGETTO:

Tribunale di Trani. ORMANT s.r.l. c/Comune. Costituzione in giudizio. Incarico a legale.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il dirigente del Settore del Territorio del Comune di Molfetta, con determina n. 105 dell'11/04/2008 assegnava alla società ORMANT s.r.l. il suolo di mq 3.300 circa, ricadente nell'ambito delle aree destinate a servizi della Zona Artigianale, in catasto identificato al foglio 7, particelle nn. 1796, 1801 e 1811, c.d. lotto A/8;
- la società ORMANT s.r.l., avendo ottenuto l'assegnazione del suindicato lotto, rinunciava alla posizione in graduatoria per l'assegnazione di altro e diverso lotto oggetto di precedente richiesta;
- a seguito di comunicazione del detto provvedimento, la ORMANT presentava il richiesto progetto di realizzazione del nuovo edificio;
- gli organi comunali competenti e predisposti esprimevano parere favorevole in ordine al progetto presentato;
- i rapporti tra la ORMANT e l'amministrazione comunale erano disciplinati da apposita *"Convenzione per la cessione in diritto di proprietà di un suolo nella Zona Artigianale nell'ambito delle aree destinate a servizi"* stipulata innanzi al Notaio dott. Pasquale DE CANDIA in data 23/11/2011;
- con la suddetta convenzione la ORMANT acquistava dal Comune di Molfetta la piena proprietà del lotto a18;
- l'art. 18 della suddetta convenzione riporta testualmente che: *"per il terreno in oggetto si allega sotto la lettera "D" il prescritto certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta in data 25 ottobre 2011"*;
- in data 13/03/2012, la ORMANT a mezzo dell'ing. Domenico Stallone sollecitava il rilascio del permesso di costruire;
- in data 28/08/2012, veniva conosciuto l'avvio del procedimento di revoca unilaterale della assegnazione ex art. 7 e 21 quinquies della L. n. 241/90;
- l'amministrazione comunale, nella nota prot. n. 48657 datata 24/08/2012, riconosceva l'errore manifesto in cui incorreva, ovvero *"l'area erroneamente assegnata ricade in Zona destinata dal Piano a servizi (Maglia A) pertanto, benchè il progetto presentato riguarda la realizzazione di impianti destinati a servizi, non può essere utilizzata per scopi connessi all'attività d'impresa, in quanto i servizi ivi previsti sono di natura pubblica, c.d. standards"*;
- in data 07/09/2012, la ORMANT depositava osservazioni ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/1990 ove impugnava il provvedimento di revoca della determina di assegnazione e risoluzione unilaterale della convenzione citata perché illegittima per carenza dei presupposti di legge nonché per eccesso di potere e contestualmente richiedeva il ristoro dei costi sostenuti sino a quel momento quantificati in €. 69.922,25, il risarcimento dei danni subiti, il reinserimento nella graduatoria nella posizione precedente all'assegnazione ed in ultimo l'assegnazione del relitto, terreno confinante con la sua proprietà;

- con nota prot. n. 61334 del 4/10/2013, l'Amministrazione comunicava che, a seguito di approfondimenti urbanistici, la destinazione a servizi del lotto consentiva la realizzazione degli usi previsti dagli artt. 21 e 36 delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;
- la ORMANT rifiutava ipotesi di soluzione bonaria della vertenza e in data 03/12/2013 ha notificato atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Trani con cui chiede un risarcimento di € 541.483,40 (oltre rivalutazione e interessi) per versamento prezzo di acquisto terreno, per spese di progettazione e attività preliminare, per spese notarili, per i costi delle polizze fideiussorie, per perdita di mc. 500 di capannone da edificare e da mancato guadagno.

Ritenuto di costituirsi in giudizio e di resistere alla citazione sia perché si appalesa non giustificato il risarcimento richiesto e la sua quantificazione, sia per una eventuale chiamata di terzi in giudizio quali responsabili.

Ritenuto, altresì, di incaricare del patrocinio dell'Ente l'Avv. *SALVEMINI Giacomo* mediante incarico ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile indicato dall'Organo Politico e sulla base di un rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra il cliente e il suo avvocato.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani azionato dalla Società ORMANT s.r.l nei confronti del Comune di Molfetta, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Pasquale la Forgia

F.to_____

II DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di costituire il Comune di Molfetta dinanzi al Tribunale Civile di Trani per resistere e costituirsi nel giudizio azionato dalla *Società ORMANT s.r.l* per le motivazioni sinteticamente riportate nelle premesse e che nel presente dispositivo si intendono integralmente richiamate.

1. Di conferire all'uopo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinio e di rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Giacomo Salvemini, con studio in Molfetta alla via Tattoli n. 6/0, come meglio precisato nelle premesse.

2. Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.

3. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.

4. Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con legge 24.03.2012 n. 27.

5. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto 5.

6. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 5.

**Il Dirigente Incaricato Settore AA.GG.
(dott. Mauro de Gennaro)
F.to**

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Mauro de Gennaro